

REGOLAMENTO (UE) 2015/263 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2015

recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 elenca le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento stesso. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa alla suddetta istanza, mentre l'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.
- (2) Gli allegati del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati più volte modificati, da ultimo con regolamento (CE) n. 566/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi riportati negli allegati da I a IV. È pertanto opportuno pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l'Unione europea e la Danimarca.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 167 del 19.6.2013, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

